



Amministrazione: AGE - Agenzia Delle Entrate
Area Organizzativa Omogenea: AGEDP-PI - DIREZIONE PROVINCIALE DI PISA

Si dichiara di aver protocollato il
il documento con i seguenti dati:

Registro: Registro Ufficiale AOO AGEDP-PI

Oggetto: IBAN CODENELCUORE ONLUS

Classificazione:

Mittente: PERRY CRISTINA

Diretti Interessati:

ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO "CODE NEL CUORE"

Num. protocollo: 0059183

Data: 26/05/2022 11:54:52

Ufficio: TEAM GESTIONE E CONTROLLO DICHIARAZIONI 1 - UT PISA - DP
PISA

IL FUNZIONARIO
Giulio G. Zizzi

2 - MAG. 2022



ASSOCIAZIONE "CODE NEL CUORE" ONLUS ^{Registrata} SERIE III

LOCALITA' Golena 5/7

CAP 56017 Arena Metato – San Giuliano Terme

C.F. 93087320508

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA "CODE NEL CUORE" ONLUS

Per adeguamento statuto

L'anno 2022, il giorno 18 del mese di Maggio, alle ore 19, in modalità di Videoconferenza piattaforma Meet, (Assemblea tenuta con modalità telematica per rispettare i protocolli anti Covid 19) si è riunita l'Assemblea ordinaria dell'Associazione, in seconda convocazione, essendo andata deserta la prima convocazione, nelle persone dei seguenti Signori Soci: Silvia Tozzini, Bianca Mingioli, Cristina Orsini, Daniela Bassan, Deborah Da San Martino, Maria Rosa Citarda, Sara Paolicchi, Stefania Galleschi, Stefania Malasoma, Tiziana Poggetti, Rebecca Carmignani.

Sono presenti attraverso delega i soci: Giordano Melania, Sabatini Lucia

Assume la presidenza dell'Assemblea, ai sensi dell'Art. 18 del vigente statuto sociale, la Sig. Cristina Perry, Presidente dell'Associazione, che constatata la regolare convocazione dell'Assemblea in videoconferenza, piattaforma meet, effettuata mediante email inviate ai singoli soci e avviso affisso presso la sede sociale, così come previsto dall'art. 15 dello statuto, dichiara che essa debba ritenersi regolarmente costituita nel rispetto della legge e dell'art. 18 dello Statuto stesso per la validità dell'assemblea in seconda convocazione. Nomina a fungere da segretaria la Sig. Debora Da San Martino.

L'assemblea è convocata per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- Modifiche statutarie per adeguare lo Statuto associativo al nuovo "Codice del Terzo settore". (circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali nr. 20 del 27 dicembre 2018.)

La Presidente della riunione informa i Soci del fatto che, con l'entrata in vigore del Testo Unico degli Enti del Terzo Settore e della conseguente abrogazione del D.Lgs 460/1997 contenente la disciplina delle ONLUS, abrogazione che decorrerà dal 1° gennaio dell'anno successivo alla istituzione del Registro Unico degli Enti del Terzo settore, occorra procedere all'adeguamento dello Statuto vigente alle disposizioni previste dal D.Lgs n. 117 del 3 luglio 2017 (Codice del terzo Settore).

Ciò consentirà all'Associazione di acquisire la qualifica di Ente del Terzo Settore a seguito della iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore. Una volta iscritta, l'attuale l'acronimo O.N.L.U.S. sarà modificato e sostituito dall'acronimo «O.D.V.» ("Organizzazione di Volontariato"), da mantenere sino alla eventuale cancellazione dal R.U.N.T.S.

La Presidente precisa, come alcuni soci ricorderanno, che lo Statuto era già stato modificato per l'adeguamento al Codice del Terzo Settore, ma che a seguito di un ulteriore esame e confronto interno all'Associazione si è ritenuto che fosse opportuno apportare ulteriori modifiche.

In considerazione di quanto sopra la Presidente propone di riformulare il testo del vigente statuto e provvede a leggerlo all'assemblea. (statuto adeguato allegato al presente verbale)

Segue una breve discussione, in cui i soci chiedono spiegazioni su alcuni punti dello statuto adeguato e sulle opportunità relative all'iscrizione al R.U.N.T.S., al termine della quale l'Assemblea all'unanimità delibera di approvare ed adottare il nuovo testo di statuto.

Inoltre l'Assemblea delibera:

- di delegare la Presidente del Consiglio Direttivo in carica al momento per tutte le comunicazioni inerenti la presente modifica;
- di richiedere, per la tassazione del presente atto, l'esenzione dall'imposta di bollo e di registro ai sensi degli art. 17 e 22 del D.Lgs. 460/1997 (O.n.l.u.s.) e del combinato disposto degli artt. 82 commi 3 e 5 e dell'articolo 104 comma 1 del D.Lgs 117/2017 (Codice del Terzo Settore).

Non essendovi altro su cui deliberare la Presidente dichiara chiusa l'assemblea alle ore 20 15

La Segretaria

Deborah Di Santis

La Presidente

Carla Pella

AGENZIA DELL'ENTRATA
DIREZIONE PROVINCIALE DI PISA
UFFICIO TERRITORIALE
2° N. 102

Registrazione

AGENZIA DELL'ENTRATA
DIREZIONE PROVINCIALE DI PISA
UFFICIO TERRITORIALE DI PISA

26 MAR 2022

Registrazione 1139 SERIE III

IL FUNZIONARIO
Roberto Colombo

Spett. le ASSOCIAZIONE "CODE DEL CODE" ON/US
LOCALITA' GODESA n° 5/7
56017 ACQUA METAFO SAN GIULIANO TERME

SOTTOSCRITTA LUCIA SABATINI SOGA DI GODESA
OCIAZIONE DELEGA LA SIGNORA CRISTINA PERRY
IA DELLA MEDESIMA ASSOCIAZIONE, A RAPPRESENTARMI
L'ASSEMBLEA DEI SOCI CHE SI TERRA' IL GIORNO
MAGGIO 2022 IN PRIMA CONVOCAZIONE ALLE ORE 14,
EVENTUALMENTE IN SECONDA CONVOCAZIONE
PRE IL GIORNO 18 MAGGIO 2022 ALLE ORE 19,00 IN
2° CONFERENZA SULLA PIATTAFORMA MEET, CON IL
NIENTE ORDINE DEL GIORNO:

Registrate

MODIFICHE STATUTARIE PER ADEGUIARE LO STATUTO
ASSOCIATIVO AL NUOVO "CODICE DEL TERZO SETTORE"
VARIE ED EVENTUALI.

MIARO DI APPROVARE SENZA ALCUNA RISERVA LE SUE
USIONI.

ATA e FICHA

fehelnste

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE
"CODE NEL CUORE"

ART. 1

Denominazione, sede e durata

E' costituita fra i presenti, ai sensi del Codice civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato "Codice del Terzo settore") e successive modifiche, una associazione avente la seguente denominazione "CODE NEL CUORE ODV", da ora in avanti denominata "associazione", con sede legale nel Comune di San Giuliano Terme (PI), con durata illimitata e che potrà essere sciolta solo con delibera dell'Assemblea Straordinaria degli Associati. La Sede Operativa attuale è situata nel Comune di Vecchiano, con possibilità di costituirne altre in zone diverse.

L'acronimo ODV acquista efficacia con l'iscrizione nel Relativo Registro.

ART. 2

Scopo, finalità e attività

L'associazione è apolitica e apartitica, e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. L'Associazione non persegue scopi di lucro e vieta la distribuzione, anche in forma indiretta, di utili o avanzi di gestione nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa. Gli utili o gli avanzi di gestione sono impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

In particolare l'associazione si prefigge come scopo principale di operare in difesa degli animali e dei loro diritti, di sensibilizzare l'opinione pubblica e promuovere una cultura del rispetto che riconosca gli animali come soggetti di diritti.

L'associazione nasce con l'obiettivo di combattere ogni forma di violenza e sfruttamento sugli animali e si propone di promuovere ogni forma di aiuto ed assistenza nei confronti degli animali per i problemi legati al randagismo e all'abbandono, nonché di promuovere forme di aiuto nei confronti dei proprietari di animali bisognosi di assistenza e che non possano provvedervi autonomamente.

Sua finalità primaria è realizzare le seguenti attività di interesse generale di cui all'Art 5 del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117.

e) Interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, tutela degli animali e prevenzione del randagismo (legge 14 agosto 1991, n. 281).

i) Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo.

Per il raggiungimento dello scopo sociale l'Associazione potrà svolgere le seguenti attività:

a) costruzione e gestione di rifugi e/o qualunque altra struttura si intenda quale luogo di accoglienza, assistenza, cura e riabilitazione per gli animali (randagi, confiscati e sequestrati) domestici o selvatici anche attraverso apposite convenzioni con privati o enti pubblici;

b) intervenire concretamente contro randagismo e abbandono (sterilizzare, soccorrere, assistere e riallocare gli animali randagi, abbandonati o maltrattati, presso persone che diano garanzie di buon trattamento) a tutela degli animali e della pubblica igiene;

c) intervenire contro qualsiasi forma di sfruttamento e maltrattamento degli animali;

d) organizzare incontri, progetti, convegni, manifestazioni, conferenze, referendum, raccolte di

firmate in ordine alle finalità istituzionali da svolgersi quali attività strumentali in via connessa,
e) organizzare raccolte di cibo e altro materiale presso negozi e supermercati, anche attraverso il posizionamento di appositi e riconoscibili contenitori;
f) stipulare convenzioni con enti pubblici e privati o con esercizi commerciali e gestire progetti di adozione, sterilizzazione, ecc.
g) elaborare e realizzare progetti per migliorare le condizioni di vita, focalizzati alla salute e al benessere umano, con l'aiuto e il supporto degli animali, nel pieno rispetto delle esigenze sia del partner umano sia del partner animale, con particolare riferimento ai soggetti più deboli (minori, disabili, anziani, ecc).
h) attività formativa riguardante la cura degli animali quale attività strumentale da svolgersi in via connessa.
i) elaborare e realizzare progetti di "terapia del sorriso" ed eventualmente di Pet-therapy volti a favorire, attraverso percorsi didattici-formativi e/o psicologici e/o psicoterapeutici e/o riabilitativi, l'integrazione sociale e professionale dei soggetti più deboli, in particolare minori, anziani e disabili.
L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo Settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale.
La loro individuazione sarà successivamente operata da parte dell'Organo di Amministrazione (denominato in seguito Consiglio Direttivo o Consiglio).

ART. 3 Ammissione e numero dei soci

Possono essere soci dell'Associazione le persone fisiche e gli enti del Terzo settore o senza scopo di lucro che ne condividono lo spirito, gli ideali e le finalità, come previsto dal presente Statuto.
L'Associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.
Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dall'art. 32 del D Lgs. 3 luglio 2017, n. 117.
L'ammissione all'Associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo su richiesta dell'aspirante socio secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.
Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare al Consiglio Direttivo una domanda che dovrà contenere:
- l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché i recapiti telefonici e l'indirizzo di posta elettronica;
- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.
La deliberazione di ammissione deve essere annotata, a cura del Consiglio Direttivo, nel libro dei soci.
Il Consiglio Direttivo deve, entro 60 giorni, motivare l'eventuale deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.
Qualora la domanda di ammissione non sia accolta, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera, sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione.
Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 5.
Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

ART. 4
Diritti e obblighi dei soci

Tutti i soci hanno il diritto di:

- partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
- partecipare alla vita associativa, esprimendo il proprio voto nell'Assemblea e nelle sedi deputate, anche per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e di eventuali regolamenti;
- godere dell'elettorato attivo e passivo per la nomina degli Organi Direttivi dell'Associazione;
- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate in nome e per conto dell'Associazione;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci ed esaminare i libri associativi facendone richiesta al Consiglio Direttivo

Gli associati hanno l'obbligo di:

- osservare lo Statuto e gli eventuali regolamenti interni
- rispettare le decisioni degli Organi dell'Associazione
- corrispondere le quote associative. Tali quote non sono trasmissibili né rivalutabili.
- svolgere la propria attività in modo volontario, gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto.

ART. 5
Perdita della qualifica di socio

La qualifica di socio si perde per dimissioni volontarie, espulsione, decesso. Le dimissioni da socio devono essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo. L'espulsione è prevista quando il socio non ottempera alle disposizioni del presente Statuto e di eventuali regolamenti, si renda moroso o ponga in essere comportamenti che provocano danni materiali o all'immagine dell'Associazione. L'espulsione è deliberata dal Consiglio Direttivo, a maggioranza assoluta dei suoi membri, e comunicata adeguatamente al socio interessato. Contro il suddetto provvedimento il socio interessato può presentare ricorso entro 15 giorni dalla data di comunicazione dell'espulsione; il ricorso verrà esaminato dall'Assemblea nella prima riunione ordinaria. La perdita, per qualsiasi motivo, della qualifica di socio non dà diritto alla restituzione di quanto versato all'Associazione.

Il decesso del socio non conferisce agli eredi alcun diritto nell'ambito associativo.

ART. 6
Organi

Gli Organi dell'Associazione sono:

- l'Assemblea generale dei Soci (ordinaria o straordinaria) o Assemblea
- l'Organo di Amministrazione qui denominato Consiglio Direttivo o Consiglio
- il Presidente
- l'Organo di controllo

ART. 7
Assemblea

L'Assemblea dei Soci è l'organo sovrano dell'Associazione, e composta da tutti i soci per i quali sussiste tale qualifica al momento della convocazione e può essere ordinaria o straordinaria.

Ogni socio ha un voto

Ciascun socio può farsi rappresentare in Assemblea da un altro socio mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 2 soci.

L'Assemblea è convocata dal Presidente almeno una volta l'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del bilancio e, comunque, ogni volta che il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno, ovvero quando venga fatta richiesta da almeno un quinto dei soci, purché in regola con i versamenti delle quote associative.

Le riunioni dell'Assemblea potranno essere effettuate in presenza oppure in modalità telematica. La convocazione dell'Assemblea deve essere effettuata almeno 8 giorni prima della data della riunione mediante comunicazione scritta, email, Pec, o altro mezzo elettronico disponibile secondo l'indirizzo annotato nel libro dei soci. L'avviso di convocazione deve contenere il giorno, l'ora, se si svolgerà con modalità telematica o in presenza, in quest'ultimo caso dovrà anche essere precisato il luogo della prima e della seconda convocazione, nonché l'ordine del giorno.

Le votazioni dell'Assemblea avverranno, su indicazione della stessa, per alzata di mano, per appello nominale o con voto segreto.

L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:

- nomina e revoca i componenti degli organi associativi e (se previsto) il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- ART. 7
- PUA - approva il bilancio di esercizio;
- PUA - delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sulle modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto;
- GIUR. III - approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto, alla sua competenza.

L'Assemblea Ordinaria è presieduta dal Presidente, o in sua assenza da altra persona nominata dall'Assemblea con maggioranza pari al 50% più uno dei presenti, che nomina fra i soci un segretario verbalizzante. Essa è validamente costituita in prima convocazione con la presenza del 50% più uno dei soci, in proprio o per delega, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti.

L'Assemblea Ordinaria delibera validamente, sia in prima che in seconda convocazione, con la maggioranza del 50% più uno dei presenti su tutte le questioni poste all'ordine del giorno. Tra la prima e la seconda convocazione deve intercorrere almeno un'ora.

L'Assemblea Straordinaria è presieduta dal Presidente, il quale nomina a sua volta fra i soci un segretario verbalizzante.

Per modificare l'atto costitutivo e lo statuto, l'Assemblea Straordinaria è validamente costituita con la presenza di almeno tre quarti degli associati e delibera con la maggioranza del 50% più uno dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Tutte le delibere assembleari e i rendiconti devono essere debitamente trascritti nel libro dei verbali delle Assemblee dei soci.

ART. 8 Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente.

Il Consiglio Direttivo è l'organo esecutivo e gestionale dell'Associazione ed è eletto dall'Assemblea.

ogni 3 anni. Esso è composto da un minimo di 3 a un massimo di 5 membri, tra i quali è compreso il Presidente che ne è membro di diritto. I membri del Consiglio sono rieleggibili e tutti gli incarichi si intendono a titolo gratuito. Il Consiglio Direttivo può essere revocato dall'Assemblea dei Soci con motivazione, esso rimarrà in carica comunque fino all'elezione del nuovo.

All'interno del Consiglio Direttivo potranno essere nominati uno o più vice Presidenti. Gli Amministratori non possono ricoprire la medesima carica in Associazioni di analoga natura dell'Associazione. Al Consiglio Direttivo competono in particolare:

- eseguire le deliberazioni dell'Assemblea,
- formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea,
- predisporre il Bilancio di esercizio e l'eventuale Bilancio sociale nei casi e con le modalità previste al raggiungimento delle soglie di legge,
- la predisposizione della relazione annuale sulle attività svolte e gli obiettivi raggiunti da sottoporre all'Assemblea,
- la presentazione di un piano programmatico relativo alle attività da svolgere nel nuovo anno sociale,
- deliberare sulle azioni disciplinari nei confronti dei soci e sull'eventuale esclusione,
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative,
- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati,
- la fissazione delle quote sociali,
- la facoltà di nominare, tra i soci esterni al Consiglio, dei delegati allo svolgimento di particolari funzioni stabilite di volta in volta dal Consiglio Direttivo stesso,
- la redazione e approvazione dei Regolamenti Amministrativi e le proposte di modifica dello Statuto da sottoporre alla successiva approvazione dell'Assemblea,
- la delibera sull'ammissione di nuovi soci,
- ogni funzione che lo statuto o le leggi non attribuiscono ad altri organi.

Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qual volta il Presidente o la maggioranza dei membri lo riterrà necessario.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono in unica convocazione, sono valide con la presenza della maggioranza dei suoi componenti, sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, da un consigliere designato dai presenti e le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.

Le convocazioni del Consiglio debbono essere effettuate con avviso scritto, email, pec o altro mezzo elettronico a disposizione da recapitarsi almeno 8 giorni prima della data della riunione. Le riunioni potranno essere svolte in presenza o con modalità telematica. L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno, la data, l'orario, la modalità di svolgimento e, nel caso venga svolta in presenza, anche il luogo della seduta.

Le sedute e le deliberazioni del Consiglio sono fatte constare da processo verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Il Consiglio Direttivo decade per dimissioni contemporanee della metà più uno dei suoi componenti. In questo caso il Presidente o, in caso di suo impedimento, il Vicepresidente se nominato o in subordine il Consigliere più anziano, dovrà convocare l'Assemblea straordinaria entro quindici giorni, da tenersi entro i successivi trenta curando l'ordinaria amministrazione. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ART. 9 Presidente

Il Presidente ha la firma e la rappresentanza legale e giudiziale dell'Associazione. È eletto ogni 3 anni dall'Assemblea dei soci fra i propri componenti, a maggioranza dei presenti, come i membri

del Consiglio Direttivo

Oltre che per scadenza del mandato può cessare per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea con la maggioranza dei presenti. Egli presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo e ne provvede alla convocazione, vigila sull'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo e, nei casi di urgenza, può esercitare i poteri del Consiglio Direttivo salvo ratifica da parte di quest'ultimo alla prima riunione utile.

Il Vice Presidente, se nominato, coadiuva o sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento.

ART. 10

Organo di controllo

L'Organo di controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge. I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al comma 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui al comma 1, art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

L'Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 11

Revisione legale dei conti

Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge, l'associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

ART. 12

Patrimonio

Il patrimonio dell'Associazione è costituito da beni mobili ed immobili di proprietà dell'Associazione, quote associative e contributi annuali, straordinari e volontari degli associati, contributi, erogazioni e lasciti da parte di enti pubblici e privati o persone fisiche, ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate, anche di natura commerciale, eventualmente conseguiti dall'Associazione per il perseguimento o il supporto dell'attività istituzionale.

Il Patrimonio dell'Associazione è utilizzato esclusivamente per lo svolgimento dell'attività statutaria, ai fini del perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ART. 13
Divieto di distribuzione degli utili

In conformità all'art. 2 del presente statuto e ai fini di cui al precedente art. 12, l'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART. 14
Risorse economiche

L'associazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento quali feste, lotterie, e sottoscrizioni anche a premi, nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore.

Al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, l'Associazione potrà organizzare raccolte fondi anche in forma organizzata e continuativa, mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, in conformità a quanto previsto dall'art. 7 del d.lgs. 117/2017.

ART. 15
Bilancio di esercizio

L'associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno.

Esso è predisposto dal Consiglio Direttivo, viene approvato dalla Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore.

Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 2, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa.

ART. 16
Libri

L'associazione deve tenere i seguenti libri

- libro dei soci, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Controllo, se previsto, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi sociali, tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

ART. 17
Volontari

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono attività a favore dell'Associazione, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità, per il raggiungimento delle finalità e degli scopi dell'Associazione stessa così come indicato nell'art. 2 del presente statuto. La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà. L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo. Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

ART. 18

Lavoratori

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari.

ART. 19

Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea straordinaria dei soci, su proposta del Consiglio Direttivo. Esperita la liquidazione di tutti i beni mobili e immobili, estinte le obbligazioni in essere, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, o a fini di utilità sociale, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio. L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri soci.

ART. 20

Controversie

La decisione su qualsiasi controversia che sorgesse fra gli associati, o tra costoro e l'Associazione o gli organi della stessa, eccetto quelle che per legge non sono compromissibili con arbitri, sarà deferita al giudizio di tre arbitri, di cui due da nominarsi da ciascuna delle parti contendenti, ed il terzo di comune accordo. In caso di mancato accordo, il Consiglio Direttivo incaricherà il presidente del tribunale, ove ha sede l'Associazione, di eseguire la nomina del terzo arbitro.

ART. 21

Rinvio

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice Civile.

Roberto De Santis

Carlo Pizzi